

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 22 gennaio 2026

**Oggetto: Collegamento RT/POS: anticipazioni dell'Agenzia delle entrate.**

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

L'Agenzia delle entrate, nel corso di un incontro via web con i soggetti interessati, ha fornito alcune anticipazioni sui tempi e sulle modalità con i quali gli esercenti dovranno effettuare l'abbinamento tra i due strumenti che era stato imposto dalla Legge di Bilancio 2025.

La nota qui riportata fornisce un quadro puntuale delle indicazioni finora comunicate dall'Agenzia delle entrate e sarà per Voi certamente un utile supporto per rispondere ai quesiti interpretativi che la clientela Vi pone su tale argomento.

Vi suggeriamo pertanto di mettere questo importante documento **a disposizione dei Vostri funzionari tecnici, commerciali e amministrativi**.

Vi ricordiamo infine che i **Seminari di formazione (webinar)** che abbiamo già programmato recepiranno in dettaglio tutte queste novità.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Claudio Rorato



All.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici  
e Distributori di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151  
Viale Papiniano, 45 – 20123 Milano –  
Tel.02/28381307  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di



**Dr. Francesco Scopacasa**  
21 gennaio 2026

**Collegamento RT/POS:  
anticipazioni dell'Agenzia delle entrate.**

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 424470 del 31.10.25, di attuazione della Legge di Bilancio per il 2025 - Legge 30.12.24 n. 207, art. 1, commi 74 - 77).

**SOMMARIO**

1. Premessa.
2. Da quando sarà disponibile per gli esercenti la procedura di "abbinamento" RT/POS.
3. Chi potrà effettuare l'abbinamento ed eventuale modalità "massiva" di comunicazione dei dati.
4. Termini di tempo per effettuare l'abbinamento senza incorrere in sanzioni.
5. Quali strumenti dovranno essere abbinati (RT, Server-RT, POS "fisici" e POS "non fisici").
6. Quali elementi l'esercente troverà già presenti nella procedura web di abbinamento.
7. Cosa deve fare l'esercente se non trova nella schermata i dati di un POS fisico o non fisico che ha utilizzato.
8. L'Agenzia delle entrate pubblicherà sul sito internet una "Guida operativa" per l'esercente.
9. Messaggio informativo che ciascun esercente riceverà dall'Acquirer di riferimento.
10. Cosa dovranno fare i soggetti che utilizzano il c.d. "documento commerciale on-line" (con o senza eventuale "velocizzatore").
11. Cosa dovranno fare i soggetti che utilizzeranno la futura "Soluzione software".
12. Casi operativi: unico POS con più contratti di convenzionamento con diversi Acquirer.
13. Casi operativi: abbinamento tra un RT e più POS ovvero tra più RT e un unico POS.
14. Casi operativi: possibilità di collegamento (anche) "fisico" (c.d. "scambio importo").
15. "Disallineamenti" tra i dati RT e i dati POS (cessioni di tabacchi, emissione di fatture, ecc.): conseguenze e possibile gestione.
16. Abbinamento tra Server-RT e POS: non va indicato l'eventuale collegamento tra i "punti-cassa" e i POS.

\*\*\*\*\*

**1. Premessa.**

Come è stato reso noto con precedenti Note informative di Comufficio, la legge di Bilancio per il 2025 ha, in sintesi, posto l'obbligo per gli esercenti di collegare lo strumento di registrazione e memorizzazione dei corrispettivi con lo strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025 ha stabilito che tale collegamento è di tipo **"logico"** e non **"fisico"** e **consiste nell'abbinamento** dei dati identificativi univoci dei due strumenti mediante una procedura web che l'esercente troverà nel prossimo mese di marzo nella propria area reservata del sito internet della medesima Agenzia.

Nel frattempo, nel corso di una riunione svolta via web il **giorno 15 gennaio 2026** con la partecipazione dei numerosi soggetti, Enti e Associazioni interessati, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune interessanti **anticipazioni** che consentono agli operatori di avere una maggiore visibilità dell'adempimento richiesto dalla legge ed evitare quindi i rischi di commettere involontarie **violazioni** e di subirne le relative **sanzioni**.

E' stata anche comunicata l'intenzione di promuovere un ulteriore incontro **per la fine del mese di febbraio** in modo da fornire agli operatori le **definitive** indicazioni operative.

**2. Da quando sarà disponibile per gli esercenti la procedura di "abbinamento" RT/POS.**

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici  
e Distributri di prodotti e servizi per l'I.C.T.**  
Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151  
Viale Papiniano, 45 – 20123 Milano –  
Tel.02/28381307  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di



**COMSERVIZI**

E' stato precisato che l'obbligo di abbinamento **decorre dal 1° gennaio 2026** e che la relativa procedura **sarà disponibile dal 5 marzo 2026**, con accesso nell'area riservata dell'esercente dal portale "Fatture e corrispettivi" del sito web dell'Agenzia delle entrate.

### 3. Chi potrà effettuare l'abbinamento ed eventuale modalità "massiva" di comunicazione dei dati.

L'abbinamento tra i due strumenti nell'area riservata dell'esercente potrà essere effettuato:

- ✓ Dall'esercente munito delle proprie credenziali di accesso;
- ✓ Dal suo consulente professionista (es. commercialista) munito di delega;
- ✓ Da un terzo **persona fisica**; questo può quindi essere **anche un tecnico abilitato**, munito di **apposita delega limitata alla gestione dei dispositivi** (cambi di stato e abbinamenti).

L'Agenzia delle entrate renderà disponibile una **procedura per la comunicazione "massiva" dei dati** qualora l'esercente sia a ciò interessato.

### 4. Termini di tempo per effettuare l'abbinamento senza incorrere in sanzioni.

Restano fermi i tempi già stabiliti dal provvedimento per effettuare l'abbinamento : **45 giorni per POS** con convenzionamento in vigore entro il 31 gennaio 2026 e, per gli altri, dal **sesto giorno all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo** alla data di effettiva disponibilità del POS. In sostanza, avremo:

Contratto di convenzionamento POS in vigore	Termine per la comunicazione del collegamento	Esempio
Nel mese di gennaio 2026	45 giorni dalla data "X" (*)	Se Data "X" = 5 marzo 2026: termine 20 aprile 2026 (19=domenica) (***)
Successivamente al 31 gennaio 2026	Dal sesto giorno all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS  (**)	Se data disponibilità POS = 10 febbraio 2026 Termine: dal 6 aprile al 30 aprile 2026 (giovedì)

(\*) Data "X" : data di messa a disposizione del servizio web che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

(\*\*) il punto 3.2 del provvedimento precisa che "il sabato è considerato giorno non lavorativo". Ne consegue che, se l'ultimo giorno del mese coincide con un sabato, occorrerà anticipare l'adempimento. Tuttavia, in apparente contraddizione, si afferma che "Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l'ultimo giorno del mese."

(\*\*\*) La scadenza coincidente con il sabato o con il giorno festivo è posticipata al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, c. 2, lett. I) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.11, n. 106).

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributori di prodotti e servizi per l'I.C.T.**  
Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151  
Viale Papiniano, 45 – 20123 Milano –  
Tel.02/28381307  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di



Resta ferma l'applicazione delle **sanzioni** (da **1.000** fino a **4.000 euro**) per l'omesso collegamento ovvero per il mancato rispetto dei termini. Le sanzioni **sono sempre a carico dell'esercente**, indipendentemente dal soggetto che possa essere individuato come causa diretta della violazione.

In tema di sanzioni, l'Agenzia delle entrate ha ricordato l'importanza (anche ai fini sanzionatori) della **corretta indicazione da parte dell'esercente della forma di pagamento contanti o elettronico nel documento commerciale**. E' stato evidenziato, a tal fine, che lo "scambio importo" (di cui al successivo punto 14) può evitare di commettere involontari errori.

## 5. Quali strumenti dovranno essere abbinati (RT, Server-RT, POS "fisici" e POS "non fisici").

Come è stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, l'obbligo di abbinamento riguarderà tutti gli strumenti di registrazione e memorizzazione dei corrispettivi e gli strumenti **hardware o software** di accettazione dei pagamenti elettronici utilizzati dall'esercente **dal 1° gennaio 2026, i cui dati identificativi univoci sono già in possesso** dell'Agenzia delle entrate.

Tra gli strumenti per la registrazione e la memorizzazione dei corrispettivi sono attualmente compresi i **Registratori telematici** e i **Server-RT** che risultano **censiti ed attivati** alla predetta data del 1° gennaio 2026. Ad essi saranno in seguito affiancati i prodotti della c.d. Soluzione SW, non ancora operativi (V. successivo punto 11).

Per l'abbinamento **POS / documento commerciale on line** sarà invece resa disponibile una diversa procedura web che potrà essere effettuata **esclusivamente dall'esercente** (V. successivo punto 10).

Per quanto riguarda gli strumenti di **accettazione dei pagamenti elettronici** l'obbligo riguarderà sia gli strumenti fisici (HW) costituiti da **Terminali POS**, sia gli strumenti non fisici (SW) operanti su **Piattaforme di pagamento on-line**.

**Non avrà invece obblighi di abbinamento** chi effettua **esclusivamente operazioni non soggette ad obblighi di certificazione** del corrispettivo (es.: e-commerce, incasso quote associative, vendite con fattura, ecc.) e **incassa il corrispettivo con lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici** (es.: POS). Tuttavia, se si emette per libera scelta il documento commerciale anche per le operazioni esonerate (con RT ovvero, in seguito, tramite la SSW), in tal caso **sarà obbligatorio l'abbinamento** tra i due strumenti.

## 6. Quali elementi l'esercente troverà già presenti nella procedura web di abbinamento.

Dal 5 marzo 2026 l'esercente, accedendo alla propria area riservata nel sito web dell'Agenzia delle entrate vedrà esposto l'elenco dei RT o Server-RT, identificati con il **numero di matricola**, che alla data del 1° gennaio 2026 risultano **censiti** in AE e **attivati** con il proprio numero di partita IVA, nonché l'elenco dei **POS fisici** (HW) e degli eventuali **POS non fisici** (SW) che ha utilizzato nel medesimo periodo, il cui **identificativo** univoco (vedi successivo punto 9) sarà costituito da una parte dei dati che gli Acquirer trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate per il tramite della Società PagoPA (obbligo stabilito dall'art. 22, c. 5 del DL n. 124 del 26.10.2018 e del Provvedimento di attuazione n. 253155 del 30/6/2022).

Con il termine "Acquirer" qui si intende, in estrema sintesi, la banca o istituto finanziario autorizzato, che fornisce all'esercente lo strumento necessario per riscuotere il pagamento che il suo cliente effettua in modalità elettronica tramite lo strumento (es.: carta di debito/credito) rilasciato dalla società emittente ("Issuer"). L'"Acquirer" fornisce a tal fine all'esercente un codice identificativo (ID) univoco che consente di comunicare con i circuiti delle carte di credito per completare la transazione e il trasferimento elettronico dei fondi.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici  
e Distributri di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151  
Viale Papiniano, 45 – 20123 Milano –  
Tel.02/28381307  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di



Si riporta, **a titolo di informazione**, l'elenco completo dei dati che l'Acquirer è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate:

Esercente convenzionato		Acquirer obbligato alla trasmissione		Codice Identificativo univoco assegnato da PagoPA al soggetto che trasmette	Identificativo univoco dello strumento di pagamento fisico o virtuale	Tipologia operazione		Data di trasmissione da Acquirer (entro il secondo giorno da data contabile)	Data contabile dell'operazione	Importo complessivo giornaliero delle trasmissioni effettuate dall'esercente	numero giornaliero delle trasmissioni effettuate dall'esercente
Cod. fisc.	P. IVA	Cod ABI	ovvero Cod. Fisc.			Pagamento	Storno pagamento				

## 7. Cosa deve fare l'esercente se non trova nella schermata i dati di un POS fisico o non fisico che ha utilizzato.

Se l'esercente non troverà nella schermata i dati identificativi di un POS fisico o non fisico che ha in effetti utilizzato in quel periodo, **avrà a disposizione una procedura** che gli consentirà di **aggiungerlo**. A tal fine l'Agenzia delle entrate ha invitato gli Acquirer a fornire al proprio cliente/esercente i dati necessari con un apposito **messaggio informativo** (vedi successivo punto 9).

## 8. L'Agenzia delle entrate pubblicherà sul sito internet una "Guida operativa" per l'esercente.

La Guida si aggiungerà alle altre già esistenti nel sito internet dell'Agenzia su altri argomenti, avrà una esposizione semplice e operativa e sarà disponibile per tutti gli interessati (senza necessità di credenziali di accesso).

## 9. Messaggio informativo che ciascun esercente riceverà dall'Acquirer di riferimento.

L'Agenzia delle entrate, preso atto che alcuni Acquirer hanno già inviato comunicazioni su questo argomento ai propri clienti/esercenti, li ha invitati ad **uniformare** i contenuti delle informazioni distribuite.

A tal fine **ha predisposto i seguenti due fac-simile di messaggi informativi** preceduti da una vistosa **"ATTENZIONE"**, precisando che "I seguenti messaggi informativi **dovrebbero essere esposti, sin da subito** e a regime, almeno nel **rendiconto periodico degli incassi** che viene trasmesso all'esercente. Sarebbe auspicabile, comunque, esporre tali informazioni **anche online, ad esempio nell'area riservata** dell'utente."

**Obiettivo** della procedura suggerita – ha proseguito l'Agenzia – "è quello **non solo di rendere l'esercente consapevole dell'adempimento ma anche guiderlo nella fase di registrazione a sistema AE del collegamento tra strumenti di pagamento (solitamente POS) e strumenti di certificazione fiscale (solitamente RT)**".

Nel documento, per assicurare l'uniformità, **per ciascun POS fisico o non fisico (cioè utilizzato su piattaforma on line)** dovrebbero essere comunicati i **seguenti dati costituenti l'identificativo univoco** dello strumento:

## MESSAGGIO INFORMATIVO UNIFORME PER GLI ESERCENTI - INDICAZIONI PER GLI ACQUIRER

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici**

**e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151

Viale Papiniano, 45 – 20123 Milano –

Tel.02/28381307

[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di



### **Messaggistica per i terminali POS**

#### **ATTENZIONE**

Dal 5 marzo 2026 devi, per legge, registrare il collegamento tra i tuoi POS e il tuo registratore di cassa telematico nel portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate.

Per tale operazione ti ricordiamo che il tuo strumento di pagamento elettronico è identificato univocamente dall' identificativo del terminale (*terminal ID*) e dal codice fiscale 1234...<sup>1</sup> di XY<sup>2</sup>. Entrambi questi dati devono essere utilizzati in procedura per indicare lo strumento di pagamento da associare al tuo registratore di cassa telematico.

L'elenco dei tuoi POS attivi è il seguente:

Identificativo del terminale	Data attivazione
Id1	....
Id2	....

.....

L'elenco dei tuoi POS disattivati nel corso del mese X è il seguente:

Identificativo del terminale	Data disattivazione
Id3	....
Id4	....

.....

Per maggiori dettagli sulla modalità di registrazione del collegamento consulta la *guida operativa* pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

### **Messaggistica per le piattaforme di pagamento online**

#### **ATTENZIONE**

Dal 5 marzo 2026 devi, per legge, registrare il collegamento tra lo strumento online di pagamento elettronico e il tuo registratore di cassa telematico nel portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate.

Per tale operazione ti ricordiamo che tale strumento di pagamento è identificato dal codice fiscale 1234...<sup>1</sup> di XY<sup>2</sup>, attivato in data ....

Per maggiori dettagli sulla modalità di registrazione del collegamento consulta la *guida operativa* pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

E' stato infine precisato che la "**Data di attivazione**" da riportare nell'apposita colonna, è la data del contratto di convenzionamento ovvero, se successiva, la data di disponibilità del POS da intendere come data di effettivo utilizzo.

### **10. Cosa dovranno fare i soggetti che utilizzano il c.d. "documento commerciale on-line" (con o senza eventuale "velocizzatore").**

Come già anticipato (vedi precedente punto 5), per l'abbinamento **POS / documento commerciale on line**, nella stessa area che ospita tale procedura sarà resa disponibile una specifica procedura web che potrà essere effettuata **esclusivamente dall'esercente**.

<sup>2</sup> Riportare il CF dell'acquirer obbligato alla comunicazione dei dati del transato elettronico all'AE ([provv. AE del 21.03.2025](#))

<sup>2</sup> Riportare la denominazione dell'acquirer obbligato alla comunicazione dei dati del transato elettronico all'AE ([provv. AE del 21.03.2025](#))

In risposta ad uno specifico quesito, è stato ricordato che il c.d. SW "velocizzatore" non ha mai formato oggetto di "approvazione" da parte dell'Agenzia delle entrate, contrariamente a quanto da alcuni affermato, precisando che probabilmente ciò è dovuto ad un'errata lettura della Risposta ad interpello a suo tempo emanata (*Ndr: n. 413 del 25.9.2020*). E' stato inoltre accennato che è intenzione dell'Agenzia medesima dichiarare l'inammissibilità del "velocizzatore" una volta che sarà stata concretamente avviata ed attuata la c.d. SSW.

## **11. Cosa dovranno fare i soggetti che utilizzeranno la futura "Soluzione software".**

Come già anticipato (vedi precedente punto 5), anche la c.d. Soluzione SW, quando sarà divenuta concretamente operativa, sarà inserita dall'Agenzia delle entrate nella schermata della procedura web con il proprio identificativo univoco al pari di RT e Server-RT e l'esercente potrà provvedere anche per essa all'abbinamento con l'identificativo univoco degli strumenti per l'accettazione dei pagamenti elettronici utilizzati utilizzando la medesima procedura.

## **12. Casi operativi: unico POS con più contratti di convenzionamento con diversi Acquirer.**

E' stato precisato che se un POS ospita più contratti di convenzionamento con Acquirer diversi, l'esercente troverà nella schermata l'elenco degli Id dei singoli contratti come se indicassero POS distinti e dovrà "cliccare" l'abbinamento per ciascuno di essi.

## **13. Casi operativi: abbinamento tra un RT e più POS ovvero tra più RT e un unico POS.**

E' stato precisato che la procedura consentirà di abbinare:

- o Un RT a più POS, ovvero,
- o Un POS fisico a più RT, se questi sono presenti in un unico punto vendita.

## **14. Casi operativi: possibilità di collegamento (anche) "fisico" (c.d. "scambio importo").**

E' stato precisato che il collegamento fisico (c.d. "scambio importo") non è obbligatorio ma chi lo ha già può mantenerlo e chi non lo ha può attivarlo. Come già indicato al precedente punto 4, è stato rilevato che l'utilizzo del collegamento fisico può evitare all'esercente di incorrere nell'errore di indicare nel documento commerciale come "contanti" un pagamento ricevuto invece in forma elettronica o viceversa.

In ogni caso va tenuto presente che, anche in presenza di un collegamento fisico, l'esercente **è tenuto comunque ad effettuare l'abbinamento** degli identificativi univoci degli strumenti **mediante la procedura web** messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

## **15. "Disallineamenti" tra i dati RT e i dati POS (cessioni di tabacchi, emissione di fatture, ecc.): conseguenze e possibile gestione.**

L'Agenzia delle entrate si è dichiarata consapevole che i soggetti che effettuano operazioni "miste" (es.: vendite di tabacchi e di caramelle, vendite di giornali e di articoli vari, vendite con emissione di fattura e non di documento commerciale, ecc.) e non includono nel documento commerciale i beni/sevizi esonerati dall'obbligo di certificazione, se incassano il corrispettivo in forma elettronica avranno un **"disallineamento fisiologico** dei dati tra RT e POS. Ciò, tuttavia, **non comporterà automatismi nell'accertamento**, quindi l'esercente non deve preoccuparsi e può continuare ad operare come fa attualmente.

Va tuttavia tenuto presente che, per effetto del Provvedimento n. 352652 del 3.10.2023, emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 634 – 636 della L. 23.12.2014, n. 190, l'Agenzia delle entrate può inviare una **Comunicazione** per la promozione dell'**adempimento spontaneo**

Aderente a



Confcommercio

Conf  
com

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici**

**e Distributri di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151

Viale Papiniano, 45 – 20123 Milano –

Tel.02/28381307

[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di



COMSERVIZI

(c.d. "lettera di *compliance*") nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali **emergono delle differenze** (indicative di "**potenziali anomalie**") tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con **strumenti di pagamento elettronico** e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante **fatture elettroniche e corrispettivi telematici**.

Nella lettera di compliance l'esercente troverà riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale, cognome/nome dell'esercente	n. comunicazione Periodo d'imposta	Codice atto da riportare in F24 in caso di versamenti	Descrizione anomalia riscontrata (discrepanza tra ammontare complessivo pagamenti elettronici e ammontare mensile imponibile e IVA da fatture e corrispettivi)	Modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio (nel cassetto fiscale e area riservata Fatt/corrispettivi)	Istruzioni per il ravvedimento operoso	Modalità per richiedere informazioni o segnalare inesattezze, fatti o circostanze non conosciuti

L'esercente può consultare, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva", i seguenti dati:

Elenco dei mesi che presentano anomalie	Ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici al netto di eventuali storni	Differenza su base mensile tra l'ammontare dei pagamenti elettronici al netto di eventuali storni e l'ammontare imponibile più IVA da fatture e corrispettivi telematici	Codice ABI o codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici	Identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

**In conclusione**, in alternativa all'ipotesi di emettere sempre un documento commerciale "allineato" con l'accettazione del pagamento elettronico, l'esercente potrebbe disporre tramite un SW gestionale di un'apposita evidenza / report a fini contabili e gestionali di tali disallineamenti, che potrebbe utilizzare anche in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o degli Organi di controllo.

## 16. Abbinamento tra Server-RT e POS: non va indicato l'eventuale collegamento tra i "punti-cassa" e i POS.

Un Server-RT potrà essere abbinato ad uno o più POS, senza necessità di abbinamento tra i punti cassa e i POS. Restano ferme le indicazioni stabilite nel paragrafo 3 delle Specifiche tecniche RT, tra le quali la necessità della mappatura nel Server-RT dei punti cassa identificati univocamente, nonché la presenza di un "**processo di controllo interno che deve rispettare quantomeno alcuni requisiti minimi, tra cui, la verifica che ad ogni documento di vendita (corrispettivo) corrisponda un incasso nelle sue diverse forme (contanti, carte di credito, bancomat, assegni, ecc.). Il controllo viene effettuato a livello di singola "cassa"/"cassiere"/"forme di pagamento" e tutte le differenze/eccezioni devono essere riconciliate e supportate da dovuta documentazione che deve essere conservata elettronicamente, ai sensi del DM 17 giugno 2014, per 10 anni e messa a disposizione degli organi verificatori dell'Amministrazione finanziaria in caso di attività di controllo.**"

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici**

**e Distributri di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151

Viale Papiniano, 45 – 20123 Milano –

Tel.02/28381307

[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di

